



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

APPROVATO CON D.C.C. N. 194 DEL 19.12.05
MODIFICATO CON D.C.C. N. 131 DEL 28.11.06
MODIFICATO CON D.C.C. N. 37 DEL 09.06.08
MODIFICATO CON D.C.C. N. 11 DEL 11.03.2021

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

pag. 4

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

pag. 4

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato ed altre forme di commercio su aree pubbliche

Articolo 5 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

pag. 6

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

pag. 9

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del comm. su aree pubbliche a cadenza settimanale

Articolo 14 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

Articolo 15 – Posteggi singoli, gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

pag. 11

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI- PREMESSA

pag. 12

Articolo 18 – Ambito di applicazione

Articolo 19 – Area di mercato e zona di vendita

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

pag. 12

Articolo 21 – Tipologia

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

pag. 13

Articolo 23 – Orario di mercato

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

pag. 14

Articolo 26 – Concessione del posteggio

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 31 – Modalità di registrazione

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

pag. 18

Articolo 34 – Obblighi dei venditori

Articolo 35 – Attrezzature di vendita

Articolo 36 – Modalità di vendita e di esposizione di prodotti alimentari

Articolo 37 – Divieti di vendita

Articolo 38 – Vendita di animali vivi

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

pag. 20

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

Articolo 44 – Delegati o Rappresentanti di mercato

PARTE XII – NORME FINALI

pag. 21

Articolo 45 – Norme transitorie e finali

Articolo 46 – Canone, Tasse e tributi comunali

Articolo 47 – Sanzioni

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 3 – Programmazione comunale

Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

Il Comune di Verbania, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come "comune polo" appartenente alla rete "primaria".

Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato ed altre forme di commercio su aree pubbliche

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- 1) *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale*
- 2) *Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche*
- 3) *Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi*
- 4) *Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee*
- 5) *Zone di sosta prolungata*

Per l'esatta definizione delle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) si rimanda ai singoli atti di istituzione o re-istituzione delle aree in base alle vigenti disposizioni regionali ed alle rispettive planimetrie.

L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti **dovranno essere concordate con i rappresentanti del mercato.**

Articolo 5 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, c. 4, del D.Lgs. 114/98 (tipologia "b").

2. Il commercio su aree pubbliche itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la circolazione e/o la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

- **aree interne al perimetro delle aree mercatali, o delle aree destinate a gruppi di posteggi, nei giorni di mercato;**

- **litoranea da Intra a Suna e nuclei di antica formazione delle rispettive frazioni ivi compresi, e precisamente: C.so Mameli, da Piazzale Flaim (escluso) fino all'incrocio con Via De Bonis; Piazza Garibaldi, Viale Magnolie e Via Troubetzkoy fino al semaforo della "Beata Giovannina";**

- **area circostante l'ospedale "Castelli" comprese le aree destinate a parcheggio di Via Crocetta, Via Zara e Via Fiume.**

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. La sosta nello stesso punto è consentita per il tempo necessario a completare le operazioni di vendita e comunque per un periodo massimo di un'ora. Decorso tale periodo l'operatore è tenuto a spostarsi di almeno 500 metri. Nell'arco della giornata non è consentito all'operatore di ritornare nei punti già occupati. E' altresì fatto divieto all'operatore di esporre sul suolo

pubblico merci, cartelli etc. Gli operatori sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento previa presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del citato D. Lgs. 228/2001, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 del D. Lgs. 228/01, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il **Comune** può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Il Dirigente (o suo delegato) rilascia:

- le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per anni **dodici**, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV, ai sensi dell'art. 28, c. 3 del D. Lgs. n. 114/1998;
- le concessioni di posteggio, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
- le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a carattere stagionale, a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;

- l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze secondo quanto previsto dal successivo art. 29, nonché dal Titolo IV Capo II, sez. II della D.G.R. N. 32-2642/2001;
3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo b) si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. **Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta sul portale digitale dello Sportello Unico Attività Produttive. Il sistema telematico rilascia ricevuta di avvenuta presentazione contenente il numero di protocollo e la data di ricevimento da parte del Suap.**
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento invia all'interessato comunicazione di avvio procedimento, contenente le seguenti indicazioni:
 - numero di protocollo assegnato alla pratica e data di ricevimento della stessa;
 - ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.
4. **La decorrenza dei termini previsti dal comma 2 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.**
5. **Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza la richiesta di integrazioni da parte del Comune sospende i termini del procedimento.**
6. **I termini di cui al precedente comma possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.**
7. **Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 2 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non sospendono i termini di cui al precedente comma 1.**
8. **Le integrazioni dovranno pervenire entro i termini assegnati dal Comune, pena l'archiviazione della pratica. I predetti termini non potranno comunque essere inferiori a 30 giorni.**
9. **Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, considerando le eventuali sospensioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.**
10. **L'operatore commerciale è tenuto al rispetto delle norme fiscali.**
11. **Nei casi di subingresso si applicano le disposizioni del Capo IV della D.G.R. n. 32-2642/2001, dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i, nonché del presente articolo per quanto compatibili.**

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di **2 autorizzazioni (e connesse concessioni di posteggio) per ciascun settore merceologico nei mercati con un numero di posti banco uguale o inferiore a 100; fino ad un massimo di 3 autorizzazioni per ciascun settore merceologico nei mercati con un numero di posti banco superiore a 100**. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- la denominazione dell'area mercatale;
- il numero del posteggio richiesto;
- il settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti morali previsti **dall'articolo 71, c. 1 del D.Lgs. n. 59/2010;**
- il possesso di uno dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti **dall'articolo 71, c. 6, del D.Lgs. 59/2010.**

5. Qualora il richiedente o il legale rappresentante nel caso di società, non sia in possesso dei requisiti professionali è possibile designare altro soggetto, specificamente preposto all'attività commerciale.

6. La domanda di autorizzazione e i relativi allegati dovranno essere sottoscritta digitalmente, a pena di nullità, dal richiedente. E' ammessa la presentazione dell'istanza da parte di altro soggetto incaricato. In tal caso l'istanza e tutti i documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto incaricato alla presentazione, previa sottoscrizione da parte del richiedente di procura speciale con firma autografa, corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

4. L'operatore commerciale è tenuto al rispetto delle norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia telematica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, nonché delle Segnalazioni certificate di inizio attività ricevute. Predispone l

registrazione informatizzata in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA1, LETTERA A). D. LGS. N. 114/1998

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Nell'ambito di ciascuna aree mercatale, compatibilmente con l'organizzazione della stessa, potranno essere individuati degli spazi per lo svolgimento di attività promozionale da parte degli operatori.

AREA N. 1 – MERCATO DI INTRA:

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE: Intra	P.za Matteotti – P.za Don Minzoni – V. Chiappa – P.za Mercato – Via Roma – P.za F.lli Bandiera	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Sabato	
PERIODO:	annuale	
SETTORI MERCEOLOGICI:	ALIMENTARE - NON ALIMENTARE	

Il mercato di Intra **è stato** oggetto di ristrutturazione. Si rimanda pertanto al relativo atto **programmatico e di re-istituzione** dell'area, **D.C.C. n. 36 del 09/06/2008, adottato ai sensi della D.G.R. 626-3799/2000**, per l'esatta definizione dell'area e il dimensionamento dei posteggi.

AREA N. 2 – MERCATO DI PALLANZA:

UBICAZIONE: Pallanza	P.za Garibaldi	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	venerdì	
PERIODO:	annuale	
SETTORI MERCEOLOGICI:	ALIMENTARE - NON ALIMENTARE	

--	--	--

Il Mercato di Pallanza è stato oggetto di spostamento e ristrutturazione, con D.C.C. programmatoria **n. 169 del 04/12/2002**, adottata ai sensi della D.G.R. 626-3799/2000 e successiva ordinanza del Sindaco per lo spostamento in via sperimentale, da formalizzare con successiva D.C.C. di re-istituzione.

Si rimanda pertanto a tali atti per la definizione dei posteggi.

AREA N. 3 – MERCATO DI TROBASO:

UBICAZIONE: Trobaso	P.za Parri	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	martedì	
PERIODO:	annuale	
SETTORI MERCEOLOGICI:	ALIMENTARE – NON ALIMENTARE	

Il mercato di Trobaso è STATO oggetto di razionalizzazione e re-istituzione con D.C.C. n. 34 del 30/03/2017, adottata ai sensi della D.G.R. n. 626-3799 del 01/03/2000. Si rimanda pertanto al predetto atto per l'esatta definizione dell'area e il dimensionamento dei posteggi.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

Con apposita deliberazione di Consiglio il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche, e procede all'istituzione dell'area mercatale.

Articolo 15 – Posteggi singoli, gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata (Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, c. 1, D.C.R. 626-3799/2000)

1. A completamento delle forme mercatali tradizionali sono state istituite, con D.C.C. n. 38 del 27.02.95, ai sensi della normativa previgente, alcune aree mercatali "minori", per garantire alla popolazione l'opportunità di un'offerta commerciale più capillare, in special modo nelle frazioni meno servite dal punto di vista del commercio. ***Dette aree, ai sensi della D.G.R. 626/2000, sono state re-istituite con D.C.C. n. 34 del 30/03/2017, classificandole come posteggi singoli o gruppi di posteggi. Si rimanda pertanto al predetto atto per l'esatta definizione delle aree e il dimensionamento dei posteggi.***

2. Sono inoltre istituite le seguenti "ZONE DI SOSTA PROLUNGATA" ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b) della D.C.R. 626/2000:

- VIA RENCO (area antistante il Centro Sociale) – MERCOLEDI' DALLE H. 14,00 ALLE H. 19,00 – MT 6,00 X 3,50;
- VIA 42 MARTIRI (area antistante farmacia di Fondotoce) LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE H. 14,00 ALLE H. 19,00 – MT 7,00 X 3,00;
- VIA FARINELLI (area antistante stadio comunale) MARTEDI' DALLE H. 8,00 ALLE H. 13,00 – MT 25,00 X 4,00;

- **PIAZZALE FLAIM (area di parcheggio antistante Palazzo Flaim, lato Corso Mameli) TUTTI I GIORNI DALLE H. 11,00 ALLE H. 16,00 – MT 6,00 X 3,50**
- **VIALE SANT'ANNA (area di parcheggio fronte edificio Asl) TUTTI I GIORNI DALLE H. 9,00 ALLE H. 14,00 - MT 6,00 X 3,50**
- **VIA MOTTA FIUME (area di parcheggio, nella parte non destinata al "Farmer Market" del giovedì) TUTTI I GIORNI, DALLE H. 9,00 ALLE H. 14,00 - MT 6,00 X 3,50**

Le suddette zone sono destinate esclusivamente al commercio di prodotti del settore alimentare. La sosta degli operatori sarà consentita, nelle giornate previste per ciascuna zona, per un massimo di 5 (cinque) ore, secondo l'orario stabilito per ciascuna area.

Le zone di sosta prolungata sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipo "b" (itinerante) o a soggetti titolari di autorizzazioni di tipo "a" limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggi assegnati. Per l'assegnazione giornaliera delle zone di sosta prolungata si fa riferimento ai criteri stabiliti nell'art. 28 del presente regolamento. In fase di prima assegnazione, **non potendosi avvalere del criterio di maggiore anzianità di presenza, occorrerà far riferimento ai criteri successivi previsti dal presente regolamento.**

Con successiva ordinanza da parte del Dirigente del competente settore, verranno segnalate e disciplinate le zone di sosta prolungata in ordine alla viabilità.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. **La vendita su aree pubbliche da parte di venditori occasionali (cd. Hobbisti) è disciplinata dalla D.G.R. 10/05/2018, n. 12-6830.**
7. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e di norma, il mezzo di trasporto delle stesse.
2. le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 18 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, nonché delle aree istituite come gruppi di posteggi o posteggi isolati, ai sensi della D.G.R. 626-3799/2000.

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici.

3. La concessione di posteggio include il mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore. Il mezzo dovrà pertanto sostare all'interno del posteggio. In nessun caso i mezzi e le attrezzature utilizzati potranno eccedere le dimensioni indicate nella concessione.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Comune e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza, **anche in ordine alla diversa collocazione dei banchi in caso di necessità, per motivi di viabilità, igiene e sicurezza pubbliche, ordine pubblico.**

2. all'interno delle aree mercatali è fatto divieto di esercitare attività diverse dal commercio su aree pubbliche quali: raccolta firme, mestieri girovaghi, occupazioni suolo di varia natura, distribuzione merci per raccolta fondi e simili.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si svolgono nelle aree di Intra, Pallanza e Trobaso, (aree 1, 2, e 3) così come individuate dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identificano come mercati a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque

forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orario di mercato – *Mercati ricadenti in giornate festive*

1. Gli orari di vendita per ogni singola area mercatale sono fissati con apposita ordinanza del Sindaco.

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro l'orario fissato per ciascun mercato per la chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. Le operazioni di spunta potranno avere inizio mezz'ora dopo l'orario fissato per l'inizio delle vendite.

5. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori, siano obbligati a permanere sul mercato fino ad un ora prima dell'orario fissato, per ciascuna area, per la chiusura delle vendite, ad eccezione del mercato di Intra per il quale l'obbligo di permanenza viene stabilito fino a due ore prima dell'orario di chiusura delle vendite. Dal predetto obbligo sono esonerati i produttori agricoli in quanto l'attività di vendita svolta dagli stessi deve essere strettamente correlata, in ordine alla quantità di prodotti disponibili, all'attività produttiva. In ogni caso l'operatore potrà lasciare anticipatamente l'area mercatale solo se risulta agevole la sua uscita dal posteggio, senza recare intralcio o danno agli altri operatori e/o agli utenti del mercato;

6. E' vietato ai concessionari di posteggio e agli spuntisti di sostare con il mezzo all'interno dell'area di mercato dopo lo smontaggio delle attrezzature o la chiusura dell'autobanco, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5 riguardo le condizioni agevolate di uscita dal posteggio.

7. In caso di avverse condizioni atmosferiche gli operatori potranno lasciare anticipatamente l'area mercatale, senza tener conto dell'obbligo di permanenza minima, previo consenso da parte del personale della Polizia Municipale in servizio presso l'area di mercato. Per avverse condizioni si devono intendere fenomeni di particolare ed eccezionale intensità o comunque tali da poter creare pericolo o danno reale per gli operatori o gli utenti del mercato.

8. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, è consentito lo svolgimento del mercato nella giornata festiva, con esclusione delle festività di Natale, Capodanno e per quanto riguarda il mercato di Pallanza, con l'esclusione anche della festività di Ferragosto. In tali occasioni il mercato verrà anticipato al giorno precedente. Per il mercato di Intra è altresì consentito lo svolgimento del tradizionale mercato straordinario della vigilia di Natale.

9. Per i mercati svolti in giornate festive o anticipati alla giornata precedente alla festività, non verranno conteggiate eventuali assenze degli operatori.

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature e i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata relativa concessione.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare le operazioni di rimozione dei veicoli in sosta vietata nell'area di mercato. A tale scopo gli Agenti preposti al mercato potranno ritardare l'accesso al posteggio, per il tempo strettamente necessario alla rimozione dei mezzi. Gli operatori sono altresì tenuti a consentire in ogni modo l'accesso al posteggio dei mezzi degli operatori in spunta.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nelle aree destinate al mercato è vietata la circolazione veicolare. Sono esclusi dal divieto gli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I predetti divieti verranno stabiliti con apposita ordinanza di viabilità
4. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori di mercato possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. Il rinnovo potrà essere effettuato secondo le linee guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25/11/2020, nonché secondo le norme stabilite dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-2555 del 14/12/2020.**
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda – o ramo d'azienda – commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli è valida per **dodici anni. Il rinnovo potrà essere effettuato secondo le norme di cui al precedente comma 2. L'utilizzo della concessione può essere annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.**
5. Per la definizione del periodo stagionale si fa riferimento alle disposizioni regionali in materia.
6. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Il trasferimento dell'azienda (o ramo d'azienda) in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa è soggetto alla presentazione di **Comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 222/2016 da parte del subentrante, il quale mantiene tutti i diritti acquisiti dal cedente.** Per le autorizzazioni di tipologia "A" comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite con l'ordinanza di cui all'art. 24, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione o l'esenzione dalle tasse o dai canoni dovuti.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, mezz'ora dopo l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti del titolo abilitativo necessario (autorizzazione/Scia), siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del titolo esibito, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato, per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale. In tal caso potrà occupare fino ad un massimo di **due posteggi per ciascun settore merceologico nei mercati con un numero complessivo di banchi uguale o inferiore a 100; fino ad un massimo di tre posteggi per ciascun settore merceologico nei mercati con un numero complessivo di banchi superiore a 100**. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 26, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo deve essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi, pertanto, potranno essere effettuate solo nel settore merceologico di appartenenza dell'operatore.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. La vendita di animali vivi non potrà avvenire in posteggi contigui a quelli destinati al settore alimentare.

18. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione, di spostamento temporaneo del mercato, o di rilascio di nuove concessioni di posteggi nell'ambito di un mercato già esistente, l'assegnazione di posti avverrà in base ai seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza sul mercato oggetto dell'intervento. L'anzianità deve essere riferita all'azienda, pertanto si dovrà far riferimento alla concessione di posteggio più datata, risultante dagli atti dell'ufficio o da altra idonea documentazione.

b) A parità di data prevale la maggiore anzianità dell'autorizzazione, riferita all'attuale titolare;

c) In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di iscrizione al Registro Ditte (ora Registro Imprese) tenuto dalla C.C.I.A.

2. Il Comune predispone apposito elenco degli operatori titolari di posteggio (in caso di ristrutturazione o spostamento) o degli operatori (spuntisti) che frequentano il mercato con assegnazioni giornaliere (in caso di assegnazioni di nuovi posteggi nell'ambito di un mercato già esistente), chiamati ad esprimere le opzioni di scelta dei nuovi posti, in base ai criteri sopra indicati.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso costituire pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

5. I criteri previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso di riassegnazione dei posteggi per "miglioria", esclusi i casi di ampliamento e di assegnazione alternativa di posteggio previsti dal capo II sez. I n. 11 della D.G.R. n. 32-2642/2001, nonché i casi di ampliamento di posteggio di lieve entità che non pregiudichi il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato, nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza. A tal fine si considera di lieve entità l'ampliamento del posteggio fino a un massimo del 5% della superficie autorizzata.

Articolo 30 – Registro degli operatori di mercato

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri **informatizzati**, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio competente.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi della concessione del posteggio;

- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 43 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza dell'orario di inizio delle vendite stabilito dall'ordinanza di cui al precedente articolo 24, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).

Le predette assenze devono essere documentate da certificazione medica.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. In aggiunta a quanto previsto al precedente c. 3, si considerano giustificate le assenze per guasto del mezzo utilizzato per l'attività di commercio su aree pubbliche, purché documentato con fattura relativa alla riparazione e per un massimo di 4 giornate all'anno.

6. L'eventuale comunicazione dell'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività possa non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto, a titolo temporaneo, e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

8. Le sostituzioni a titolo temporaneo da parte di soggetti muniti di delega scritta, ai sensi del Tit. II, punto 9 della D.G.R. 32-2642/2001, possono essere effettuate per ciascun mercato, per un massimo di quattro giornate nell'arco dell'anno solare. La delega dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità del delegante. Il soggetto delegato dovrà presentarsi con l'autorizzazione in originale, le attrezzature, le merci e il registratore fiscale del delegante.

9. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi all'Ufficio Commercio del Comune.

10. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

11. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

12. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 giornate di mercato.

13. Oltre a quanto previsto nei commi 3 e 5 del presente articolo, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno.

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, l'Ufficio competente procederà, nel rispetto delle procedure di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio, nonché alla revoca dell'autorizzazione amministrativa ad essa collegata ovvero, in caso di Scia, al divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e Rinuncia alla concessione di posteggio

- 1. La concessione di posteggio ha la validità di anni dodici dalla data del rilascio. L'eventuale rinnovo verrà effettuato con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte, salvo rinuncia da parte del titolare e sempre che lo stesso sia in regola con il pagamento del canone annuale per occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa rifiuti (TARI).**
- 2. La rinuncia deve essere comunicata al Comune da parte del titolare del posteggio e comporta la contestuale rinuncia alla relativa autorizzazione e la cessazione definitiva dell'attività di commercio su aree pubbliche riferita alla concessione.**

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 34– Obblighi dei venditori

1. Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori sono tenuti, entro l'orario fissato, a dare inizio alle operazioni di vendita che si considera abbiano luogo se sono presenti sul posto assegnato, l'operatore (o altro soggetto titolato), le attrezzature e la merce.
- 3 I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Sono inoltre tenuti ad effettuare, nelle aree mercatali di Intra e Pallanza, il conferimento differenziato dei rifiuti, depositandoli negli appositi contenitori a seconda delle tipologie (carta e cartoni, legno, rifiuti organici e rifiuti generici). I rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere. Per i rifiuti organici (comprese le deiezioni degli animali vivi posti in vendita presso il mercato) verrà consegnato a ciascun operatore autorizzato alla vendita di prodotti alimentari, nonché a ciascun operatore autorizzato alla vendita di animali vivi, un contenitore per l'accumulo degli scarti da conferire alla fine del mercato (o secondo necessità) nel cassonetto.
In occasione di mercati "straordinari" per i quali non sono previste le operazioni di pulizia dell'area mercatale e non sia possibile usufruire dei contenitori, gli operatori sono tenuti ad asportare i rifiuti con mezzi propri al termine del mercato.
- 4. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale o equivalente titolo abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, il documento di verifica annuale di regolarità contributive e fiscale (VARA) nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.**
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

6. L'esposizione dei prezzi delle merci poste in vendita deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 114/1998.

7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 35 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dal limite anteriore del posteggio oltre un terzo dell'ampiezza del banco. La sporgenza laterale è consentita per un massimo di mt. 0,25, salvo accordo tra operatori confinanti. E' vietata la formazione di pareti laterali al banco con tende o con l'esposizione di merci, oltre il perimetro del banco medesimo.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute.

Articolo 36 – Modalità di vendita e di esposizione di prodotti alimentari

1. Per tutto quanto attiene le modalità di vendita, di esposizione e di conservazione di prodotti alimentari nell'ambito dei mercati si applicano le disposizioni previste dall'ord. ministeriale 03.04.02 e s.m.i., nonché della D.G.R. 10.05.2004 n. 25-12456.

Articolo 37 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto, o animale, per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il banco di vendita. Non possono essere posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni (ordinanza del Ministro della Sanità, sui requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, norme regionali in materia).

2. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto del Reg. CE n. 852/2004, della legge 283/62, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Articolo 38 – Vendita di animali vivi

1. La vendita di animali vivi è consentita nel rispetto nelle norme di polizia veterinaria, nonché delle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con D.C.C. n. 140 del 29.09.05.

2. La vendita di animali vivi non potrà avvenire in posteggi contigui a quelli destinati al settore alimentare.

Articolo 39 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 40 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori di commercio su aree pubbliche non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

Articolo 41 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto agli operatori di mercato di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. nelle aree mercatali ove sono installate le colonnine per gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica e fognaria è fatto divieto agli operatori di utilizzare sistemi autonomi per l'approvvigionamento di energia (generatori).
4. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si verifichino nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 43 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare le norme del presente Regolamento.

Articolo 44 - Delegati o Rappresentanti di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli operatori titolari di concessione di posto fisso, eleggono i rappresentanti di mercato, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori, secondo le modalità previste dal Tit. III, Capo I, p. 1, della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.01 e s.m.i. Tali rappresentanti restano in carica per 4 (quattro) anni.
2. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. I rappresentanti di mercato hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. In caso di rinuncia di un rappresentante, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

5. In caso di mancata individuazione dei rappresentanti di mercato si farà riferimento alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative presenti sul territorio provinciale.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 45 – Norme transitorie e finali

1. Fino al completamento delle operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione dei mercati esistenti, le aree occupate di fatto o non precedentemente dimensionate si misurano sui punti più sporgenti dei banchi o delle merci esposte, ponendo a calcolo il maggior rettangolo circoscrivibile.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 46 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

Articolo 47 - Sanzioni.

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 2, dello stesso Decreto.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria.

4. Le violazioni delle prescrizioni, degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento, non sanzionabili ai sensi del c. 2, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

5. E' altresì disposta la sospensione dall'utilizzo del posteggio in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. La sospensione verrà disposta con apposita ordinanza, su segnalazione dell'Ufficio Tributi e/o del Concessionario per la riscossione e avrà luogo fino alla regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Si applicano le procedure di cui alla legge n. 689/1981.

7. In caso di violazioni che comportino la confisca delle merci, le stesse potranno essere devolute a soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini assistenziali o di beneficenza.